

**Risoluzione n. 139 /08 del 23 settembre 2008
per Programma “Lucignolo” trasmesso
su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 settembre 2008;

a conclusione del procedimento protocollo n. 150/ 08 riguardante il programma “Lucignolo” trasmesso su Italia 1 (servizi sulla trasgressione sessuale e allusioni visive) con inizio dalle ore 21.10 il 14 luglio 2008

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 23 settembre 2008

rileva che il programma, come configurato nella trasmissione suindicata, non ha alcun elemento di separazione e di distinzione, se non un breve e usuale stacco pubblicitario, ed anzi vi è una esplicita promozione a proseguire nell’ascolto, di modo che emerge una continuità del programma con evidente effetto di trascinamento negli ascolti oltre la fascia di televisione per tutti, anche in relazione al periodo estivo di vacanze, senza peraltro alcuna cautela di segnaletica o di avvertenze o di interruzione sostanziale;

ritenuto che oltre ad immagini, con esibizione ripetuta di nudi femminili (peraltro progressivamente accentuate verso la fine della trasmissione), i contenuti di taluni servizi – non caratterizzati da un netto metodo critico e di disapprovazione positiva -rischiano di fare apparire come normali e quasi sponsorizzate attività ai limiti della legalità nelle trasgressioni sessuali e nelle situazioni sadomaso, con rilevanti pericoli di emulazione specie per le attività legate a forme quasi patologiche di perversione sessuale, con rischi anche per l’incolumità degli individui e maggiormente per i minori;

Dichiara violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori con riferimento particolare alla premessa seconda parte, al n. 2. 2 lett. b) e c), 2.3 lett. a) e b) e 2.4, in relazione a caratteri ibridi del programma (servizi di informazione e di intrattenimento a carattere spettacolo),

Raccomanda vivamente –confidando nella sensibilità sui problemi di difesa minorile -, per l’avvenire, di ricercare ogni strumento formale e sostanziale per distinguere e separare nettamente i programmi a cavallo di due fasce orarie, a tutela differenziata, in modo da escludere ogni effetto di trascinamento degli spettatori e, in orario in cui vi sia prevedibile la presenza di minori, ogni tipologia di promozione all’ascolto di successivi parti che siano lesive della sensibilità dei minori, ancorché dopo la fascia di televisione per tutti.

invita, pertanto, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto, con invito a dare eventuali informazioni – ove ritenuto opportuno -sulle iniziative intraprese per rafforzare la tutela dei telespettatori minori nelle ipotesi sopra considerate.